

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5670

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MONTAGNOLI

Disposizioni per la razionalizzazione dell’organico del personale dipendente dei comuni, delle province e delle regioni

Presentata il 19 dicembre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione economica ha determinato, nel corso di questi ultimi anni, numerose azioni finalizzate alla revisione del livello della spesa pubblica italiana, giunta ormai a livelli insostenibili, e del debito pubblico italiano, anch’esso giunto a un ammontare che, a ottobre 2012, ha superato l’incredibile cifra di 2.000 miliardi di euro. Anche per queste motivazioni sono state adottate misure di rigore e di risparmio, in particolare all’interno della pubblica amministrazione.

La presente proposta di legge, che si pone la finalità di ridefinire il numero di dipendenti dei comuni, delle province e delle regioni, in modo da armonizzarlo al livello del servizio richiesto, si colloca pertanto in un contesto caratterizzato da una grave scarsità di risorse e dalla con-

temporanea necessità di rendere il servizio pubblico più efficiente.

Le singole regioni, ad esempio, si caratterizzano per essere dotate di un organico di dipendenti estremamente differenziato da regione a regione, così come i comuni, dove a enti virtuosi e con un rapporto tra dipendenti e abitanti molto inferiore alla media nazionale, si contrappongono enti che, invece, si sono trasformati in un ufficio di collocamento. Una pratica antieconomica, costosa e non più tollerabile, non solo da un punto di vista etico, ma anche e soprattutto alla luce della difficilissima situazione economica.

Nella proposta di legge si propone, utilizzando un semplice rapporto tra il numero di dipendenti dell’ente locale, regioni comprese, e il numero di abitanti dell’ente medesimo, di armonizzare i di-

versi valori. E se è pur vero che ogni amministrazione si dota di organici che erogano servizi differenziati da ente a ente, anche e soprattutto in funzione delle diverse richieste provenienti dalla popolazione locale, è parimenti evidente che dove le differenze diventano troppo elevate ci si scontra con uno spreco di denaro pubblico oggi non più sostenibile.

Questa è la ragione sottesa alla presente proposta di legge, che mira a rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse

da parte di tutte le amministrazioni locali, dai comuni alle regioni.

All'articolo 1 si prevede di razionalizzare l'organico delle singole amministrazioni locali, comprese le società municipalizzate o a partecipazione pubblica maggioritaria stabilendo che esso deve essere conforme a un indice regolato in base al numero di dipendenti impiegati nei relativi enti rispetto agli enti più virtuosi, cioè gli enti dove il rapporto tra abitanti e dipendenti pubblici risulta il più efficiente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le province e le regioni provvedono a razionalizzare l'organico dei propri dipendenti, compresi quelli impiegati presso società pubbliche o miste, costituite o partecipate da amministrazioni pubbliche regionali e locali, in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore.

2. L'indice di cui al comma 1 è determinato:

a) nei comuni, assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, individuato all'interno di ciascuna fascia demografica di comuni, determinata dal decreto del Ministero dell'interno 16 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2011;

b) nelle province, assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, individuato all'interno di ciascuna fascia demografica di province, determinata dal decreto del Ministero dell'interno 16 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2011;

c) nelle regioni, assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, individuato da ciascuna regione a statuto ordinario.

3. L'indice di cui al comma 2 è calcolato sulla base dei dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi al numero di abitanti di ogni comune, provincia e regione, e dei dati del Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze relativi al numero di dipendenti di ogni comune, provincia e regione.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

